

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 23 giugno 1999.**

Acquarone, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Muzio, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Sinisi, Susini, Treu, Turco, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Morgando, Muzio, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Selva, Sinisi, Susini, Treu, Turco, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 giugno 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALOISIO: « Disposizioni in materia di riprese satellitari del territorio nazionale » (6157);

ALOISIO: « Disposizioni concernenti l'istituzione del Servizio di osservazione della terra » (6158);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati » (6159);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di gestione delle agenzie di collocamento » (6160);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di libera scelta della forma di assistenza sanitaria » (6161);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernenti il sostituto d'imposta » (6162);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche agli articoli 303 e 304 del codice di procedura penale, concernenti i termini della custodia cautelare » (6163);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio » (6164);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare » (6165);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche all'ordinamento giudiziario, approvato con

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di separazione delle carriere dei magistrati » (6166);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura » (6167);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza » (6168);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche al testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » (6169);

MARTINO e SAVELLI: « Nuove disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato » (6170);

MARTINO e SAVELLI: « Abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, recante riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale » (6171);

MARTINO e SAVELLI: « Modifica all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati » (6172);

MARTINO e SAVELLI: « Abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, in materia di contratti di lavoro a tempo parziale » (6173);

MARTINO e SAVELLI: « Abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di vincoli al licenziamento nelle imprese con più di quindici dipendenti » (6174);

MARTINO e SAVELLI: « Abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante disposizioni in materia di estensione del

servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali » (6175);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche al codice di procedura civile e al codice di procedura penale in materia di perentorietà dei termini processuali » (6176);

SIMEONE ed altri: « Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado » (6177);

PECORARO SCANIO: « Modifica all'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, in materia di immodificabilità della destinazione d'uso dei terreni percorsi dal fuoco » (6178).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa regionale.

In data 22 giugno 1999 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Lombardia:

« Norme in materia di polizia regionale e locale e di coordinamento delle Forze di polizia » (6156).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 22 giugno 1999, il deputato Maurizio BALOCCHI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento

penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, n. 3781/99 R.G.N.R.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 giugno 1999, alla pagina 7, seconda colonna, inserire, dopo la ventitreesima riga, la seguente: « *alla I Commissione (doc. VII n. 717)*; ».

PROGETTI DI LEGGE: S. 1388 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 (APPROVATO DAL SENATO) (4493-325-382-406-522-589-901-1089-1842-2036-2087-2341-2460-2550-2680-2818-3262-4466-5008-5173)

(A.C. 4493 — sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali).

1. L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *(Autonomia dei comuni e delle province).* — 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, i comuni e le province operano secondo il principio di

sussidiarietà, utilizzando l'intervento di famiglie, associazioni, comunità e imprese private ».

2. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « disciplina la » sono sostituite dalle seguenti: « indica i principi della »;

b) al comma 4, la parola: « determina » è sostituita dalla seguente: « indica »;

c) al comma 7, le parole: « fissa i criteri e le procedure » sono sostituite dalle seguenti: « indica i criteri e fissa le procedure » e le parole: « per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione » sono sostituite dalle seguenti: « per gli atti e gli strumenti della programmazione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. L'articolo 9, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 è così modificato; le parole da « salvo quanto » sino alla fine del comma, sono sostituite dalle parole: « salvo quanto delegato dallo stesso Ente ad altri soggetti ».

2. 18. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. L'articolo 10, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 è così modificato; le parole « quale ufficiale di Governo », sono sostituite dalle parole: « quale capo dell'Amministrazione eletto dai Cittadini.

2. 19. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

(A.C. 4493 - sezione 2)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Partecipazione popolare).

1. All'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 1, le parole: « dei cittadini » sono sostituite dalla seguente: « popolare »;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

c) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole: « Possono essere », è inserita la seguente: « altresì » e la parola: « consultivi » è soppressa;

d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di interesse comunale o provinciale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — *(Partecipazione popolare)* — L'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 — *(Partecipazione popolare)* — 1. I comuni valorizzano le libere forme asso-

ciative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 2 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresì previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali».

3. 6. La Commissione

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 3. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: dopo le parole « i comuni » sono aggiunte le seguenti: « e le province » e

3. 1. Garra.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e la parola « consultivi » è soppressa con le seguenti: e dopo la parola « consultivi » aggiungere le seguenti: « ed abrogate »

3. 2. Garra.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) al comma 4, sono soppresse le parole: « di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non ».

3. 5. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) al comma 4, dopo la parola: « articolo » aggiungere la parola: « non »; dopo le parole: « locale e » è soppressa la parola: « non ». parole: « di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non ».

3. 4. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) al comma 4, le parole: « e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto », sono soppresse.

3. 7. Scalia.

(A.C. 4493 — sezione 3)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini).

1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune »;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « , salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore »;

2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 ».

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 4.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
GARRA 4. 1.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I consiglieri provinciali possono proporre ricorso al giudice ordinario o amministrativo avverso gli atti e i provvedimenti adottati dagli organi e dagli uf-

fici dell'ente presso il quale svolgono il proprio mandato elettorale, nonché degli enti da questo controllati.

0. 4. 1. 1. Nuccio Carrara.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:

1. Ciascun elettore comunale può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune nel caso in cui il medesimo ente non abbia provveduto direttamente alla tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi

4. 1. Garra.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: Le azioni ed i ricorsi di cui al comma 1 sono soggetti ad un deposito forfettario di lire 100.000 al momento dell'iscrizione a ruolo; con il provvedimento che definisce il giudizio è stabilito quale parte debba versare all'erario l'importo complessivo dei bolli non apposti.

4. 2. Moroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'archiviazione e la conservazione degli atti delle amministrazioni pubbliche appartenenti al comparto di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2, della legge 223 ottobre 1992, n. 241), costituiscono funzioni pubbliche assoggettate ai principi in materia di procedimento *amministrativo e di diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto*

1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. 3. Michielon, Balocchi, Bampo, Barral, Bianchi Clerici, Cè, Chincarini, Paolo Colombo, Copercini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani, Vascon, Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla legge 8 giugno 1990, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 4 (Statuti Comunali e Provinciali), comma 2 sono aggiunte in fine le parole: « nonché la gestione dell'archivio comunale ».

4. 4. Michielon, Balocchi, Bampo, Barral, Bianchi Clerici, Cè, Chincarini, Paolo Colombo, Copercini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani, Vascon, Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10 (*Compiti del Comune per servizi di competenza statale*), comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la parola « elettorali » sono inserite le parole: « di archivio ».

4. 5. Michielon, Balocchi, Bampo, Barral, Bianchi Clerici, Cè, Chincarini, Paolo Colombo, Copercini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani, Vascon, Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 52 (*Segretari Comunali e Provinciali*), comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la parole « Consiglio » sono inserite in fine le seguenti parole: « è responsabile della tenuta e della vigilanza dell'archivio comunale.

4. 6. Michielon, Balocchi, Bampo, Barral, Bianchi Clerici, Cè, Chincarini, Paolo Colombo, Copercini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani, Vascon, Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 25 delle legge 8 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente comma: *6-bis.* Tutti i ricorsi regolati dal presente articolo sono soggetti ad un deposito forfetario di lire 100.000 all'atto dell'iscrizione a ruolo. Con la pronuncia il giudice stabilisce altresì a quale delle parti faccia carico il versamento a favore dell'erario dell'importo complessivo dei bolli non apposti.

4. 7. Moroni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: al comune e alla provincia aggiungere la seguente: inerte.

4. 8. Volontè, Tassone.

Sopprimere il comma 3.

4. 9. Nardini.

(A.C. 4493 — sezione 4)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Interventi per lo sviluppo delle isole minori).

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono

in quanto compatibili, nella prima attuazione, le norme sulle comunità montane.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: dai comuni interessati con le seguenti: dietro richieste dei comuni interessati, da legge regionale.

5. 1. Nardini.

Al comma 1, sopprimere le parole: in quanto compatibili, nella prima attuazione.

5. 2. Massa.

(A.C. 4493 — sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni).

1. All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può

prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corrispondenza di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26 ».

b) al comma 4, le parole: « di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore » sono sostituite dalle seguenti: « dei comuni » e le parole: « agli eventuali » sono sostituite dalla seguente: « ai »;

c) il comma 5 è abrogato.

2. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - (*Municipi*). — 1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui all'articolo 11, comma 3.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione ».

3. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la parola: « programmi » sono inserite le seguenti: « da essa proposti ».

4. All'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti ».

5. L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 26 (*Unioni di comuni*). — 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati ».

6. Dopo l'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« ART. 26-bis (*Esercizio associato delle funzioni*). — 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui all'articolo 11, comma 2, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli 11, 24 e 26, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la

corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2) prevedono in ogni caso una miglioramento dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

3) graduano l'entità dei contributi in modo più che proporzionale rispetto al numero dei comuni coinvolti;

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione ».

7. L'adozione delle leggi regionali di cui all'articolo 26-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 6 del presente articolo, avviene entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo 26-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale disciplina si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio decreto, il regolamento per la definizione dei criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Gli articoli 11 e 12, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppressi.

6. 1. Stucchi.

Sopprimere il comma 1.

* **6. 2.** Nardini.

Sopprimere il comma 1.

* **6. 3.** Stucchi.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatta eccezione per le frazioni che distino più di quindici chilometri dal comune madre e che abbiano almeno una popolazione di 3.000 abitanti ».

6. 26. Paolo Rubino, Nardone, Maggi, Rossiello, Domenico Izzo, Ferrari, Gaetano Veneto, Scaltritti, Occhionero, de Ghislanzoni Cardoli, Rava, Vincenzo Bianchi, Angelici, Di Stasi, Rotundo, Di Fonzo, Leccese, Stanisci, Abaterusso, Faggiano, Gaetani, Ruzzante, Pittella, Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. I comuni possono esercitare le funzioni amministrative di cui sono titolari autonomamente o in forma associata con altri enti locali o attraverso la istituzione di

apposite strutture tecniche cui viene affidata la responsabilità dell'intero procedimento amministrativo. Al fine di agevolare il ricorso alla gestione associata delle funzioni, i comuni possono avvalersi di studi e analisi socio-economiche volte alla individuazione di livelli ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative, elaborati dalla regione d'intesa con le rappresentanze degli enti locali che possono anche essere contenuti in un programma di riferimento regionale. La regione, contestualmente all'approvazione del programma di riferimento, individua appositi fondi da destinare all'incentivazione della gestione associata delle funzioni.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.bis Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della conferenza Stato-città ed autonomie locali, un regolamento per disciplinare gli aspetti tecnici ed organizzativi delle strutture tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 142 del 1990.

6. 24. Piscitello.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6. 4. Stucchi.

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con conseguente aumento dei trasferimenti dallo Stato.

6. 5. Nardini.

Sopprimere il comma 3.

6. 18. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 4.

6. 6. Stucchi.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese relative al funzionamento di detti uffici, sono ripartite, proporzionalmente agli utenti interessati ad essi, tra gli enti partecipanti.

6. 7. Nardini.

Al comma 5, capoverso 1, sopprimere le parole: di norma.

6. 8. Nardini.

Al comma 5, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

1-bis - All'unione di comuni il cui territorio coincida con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite a quest'ultima in base a norme comunitarie, nazionali e regionali e la comunità montana è sciolta.

6. 13. Volontè, Tassone.

Al comma 5, capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ed è soggetto a referendum popolare confermativo il cui esito è vincolante.

6. 19. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 5, capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è sottoposto a referendum di approvazione da parte delle popolazioni interessate.

6. 9. Stucchi.

Al comma 5, capoverso 2, secondo periodo sostituire le parole: e le corrispondenti risorse *con le seguenti:* . Le corrispondenti risorse sono deliberate, in quota parte, dai consigli dei comuni partecipanti.

6. 10. Nardini.

Al comma 5, capoverso 4, sopprimere le parole: e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

6. 11. Nardini.

Al comma 5, sopprimere il capoverso 5.

6. 21. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 5, capoverso 5, sopprimere le parole: le tasse.

6. 12. Nardini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con legge regionale è disposta la ricostituzione dei Comuni soppressi in applicazione del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, ancorché la loro popolazione sia inferiore a 10.000 abitanti, quando la ricostituzione sia richiesta da almeno tre quinti della popolazione residente nel territorio del Comune.

6. 22. Balocchi, Alborghetti, Apolloni, Barral, Caparini, Chincarini, Faustini, Martinelli, Rodeghiero, Oreste Rossi, Santandrea, Vascon, Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 6.

6. 14. Stucchi.

Al comma 6 sostituire il capoverso articolo 26-bis con il seguente:

ART. 26-bis.

(Incentivi regionali per l'esercizio associato delle funzioni).

1. Al fine di favorire e stimolare il processo di gestione associata delle funzioni da parte dei comuni e degli altri enti locali, le regioni provvedono con proprie leggi, di intesa con le rappresentanze degli

enti locali, ad approvare il programma di riferimento di cui all'articolo 11 e, contestualmente, ad individuare nel proprio bilancio un fondo di incentivazione finanziaria, nonché appositi strumenti di supporto tecnico, per i comuni che intendono costituire unioni o che intendono dar vita ad altre forme di gestione sovracomunale delle funzioni e dei servizi.

2. Le regioni emanano le norme in questione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine il Governo, entro i successivi 180 giorni, provvede con proprio decreto, sentite le regioni interessate e la conferenza Stato-città-autonomie locali.

6. 23. Piscitello.

Al comma 6, capoverso 1, lettera a), sopprimere il punto 3

* **6. 15.** Nardini.

Al comma 6, capoverso 1, lettera a), sopprimere il punto 3

* **6. 30.** La Commissione.

Al comma 6, capoverso 1, lettera a), punto 3, aggiungere, in fine, le parole: ed all'entità delle popolazioni coinvolte

6. 16. Massa.

Sopprimere il comma 7.

6. 17. Stucchi.

Al comma 8, sostituire le parole: il regolamento per la definizione dei criteri con le seguenti: i criteri.

6. 31. La Commissione.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Nuovi Comuni).

1. All'articolo 11 (*Modifiche territoriali, fusione ed istituzioni di Comuni*), comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente periodo: « In occasione di consultazione per la separazione di una

parte di un territorio di un Comune perché si costituisca in Ente autonomo o si fondi con un altro Comune, partecipano alla consultazione solamente i cittadini di quel Comune residenti nella parte di territorio interessato dalla separazione, salvo che la Legge Regionale preveda esplicitamente modalità differenti.

6. 01. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Ruolo del Sismi nelle indagini sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin)

A) Interrogazioni:

LEONI e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono passati più di cinque anni dall'uccisione a Mogadiscio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin;

dai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione, da indagini giornalistiche, dall'impegno costante di Giorgio e Luciana Alpi, genitori di Ilaria, sembra emergere che il movente del duplice omicidio sia legato all'attività di inchiesta che la giornalista stava svolgendo sulla cooperazione italiana con la Somalia e sulla contiguità con i traffici illeciti di armi e droga;

al processo per l'omicidio dei due giornalisti, in corso a Roma, sono state rese dichiarazioni e testimonianze inquietanti come quelle del signor Giancarlo Marocchino, imprenditore italiano presente in Somalia da diversi anni, che ha dichiarato di conoscere la vera identità degli assassini di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin (udienza del 9 giugno 1999);

lo stesso Giancarlo Marocchino in un'intervista al settimanale *Famiglia Cristiana* ha dichiarato di essere stato « avvicinato da un agente del Sismi, il quale mi

disse di lasciar perdere, di non occuparmi della vicenda perché sarebbe stata comunque dimenticata »;

non è la prima volta, a proposito del duplice omicidio di Mogadiscio, che appaiono, in un ruolo ancora da chiarire, il Sismi e i suoi dirigenti;

nell'udienza del già citato processo di Roma del 27 aprile 1999 il generale Enzo Piperni, Capo di Stato Maggiore fino al dicembre 1994, ha dichiarato che tutte le informative in possesso dei Servizi venivano inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sostenuto che esisteva in Somalia in quegli anni una struttura operativa del Sismi, dotata anche di una sezione dedicata al traffico d'armi, a capo della quale era il colonnello Luca Rajola Pescarini;

sembrerebbe esistano informative del Sismi relative ai giorni dell'assassinio della Alpi e di Hrovatin e a quelli successivi (ne hanno dato notizia i settimanali *Diario e Famiglia Cristiana*);

dell'esistenza di queste informative non fu data comunicazione alla Commissione parlamentare di inchiesta e in una di esse, scritta a mano da Alfredo Todisco, agente del Sismi presente a Mogadiscio nei giorni dell'agguato alla Alpi e a Hrovatin, datata 21 marzo 1994, veniva cancellata una frase in cui si sosteneva che Ilaria Alpi aveva avuto minacce di morte;

Luca Rajola Pescarini, oggi generale, nell'udienza del 24 maggio 1999 del pro-